

383889

N. 4063

Tipo n.

Promessa di vendita
alloggi Case Lavoratori

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

VIA BISSOLATI, 21 - ROMA

Promessa di futura vendita di alloggio

L'anno millenovecento

addi

del mese di

fra il Sig.

Dr. ENRICO LAURENTI

il quale interviene e stipula nella sua qualità di speciale procuratore

della Gestione Case per Lavoratori con sede in Roma, Via Bissolati 21, giusta procura rilasciatagli dal Presi-

dente della stessa Gestione, autenticata dal notaio Giuseppe Pampersi di Roma e registrata presso l'Ufficio del

Registro di Roma al n. 33954 mod. II vol. D addi 12-4-63 Atti Privati

ed il Sig.

Cavallo Cosima

1021

6000

1011

300

1021

300

1001

20

1011

200

1021

6820

1) che il Sig.

Cavallo Cosima

(in seguito denominato assegnatario)

ha presentato domanda di prenotazione di un alloggio ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949 (n. 43, 26 no-

vembre 1955, n. 1148 e 24 gennaio 1958, n. 19;

2) che la domanda predetta è stata accettata;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

La Gestione Case per Lavoratori (in seguito denominata Gestione) ai sensi dell'art. 36 della legge (14 febbraio 1963, n. 60, promette di vendere al Sig. Cavallo Cosima

che accetta, l'alloggio sito in

V. Rindis

Via

n. , scala 5.052, piano 5, interno 5, composto di n. 3 stanze utili oltre gli

accessori, pari a n. 5.052 vani virtuali, il tutto indicato in tinta rossa nella planimetria allegata al

presente atto sotto la lettera A. All'alloggio sono annessi:

cantina n. indicata in tinta rossa nella planimetria allegata

Oltre alle proporzionali quote delle parti dello stabile e delle parti del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte da considerarsi comuni per legge (es.: alloggio per il portiere, androni, ecc.), la Gestione promette di vendere all'assegnatario la quota parte a lui spettante:

de local, comun agli assegnatari de indicat in verde nella planimetria allegata

dell'area comune a tutti gli assegnatari di altri edif. Gescal, contraddistinta in giallo a titolo

indicativo nella planimetria all. salvo più precisa misurazione della superficie e determinazione

dei confini, da effettuarsi in sede di stipula dell'atto di vendita.

C/14723

ART. 2

L'alloggio e le pertinenze di cui sopra vengono consegnate all'assegnatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'assegnatario si obbliga ad abitare l'alloggio stesso entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna.

La mancata occupazione e personale abitazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario nel termine predetto si intende quale espressa rinuncia all'assegnazione, con conseguente perdita di tutti i diritti da essa derivanti.

ART. 3

La Gestione si obbliga a cedere la proprietà dell'alloggio in parola, dei relativi accessori e, pro-quota, delle parti comuni a favore dell'assegnatario o dei suoi eredi, legittimi o testamentari, dopo la estinzione totale del debito derivante dal presente contratto, salvo quanto previsto dalla Legge 142/1959 n. 60.

La Gestione resta, peraltro, fin d'ora esonerata dalla produzione dei documenti comprovanti la proprietà e libertà dell'area sulla quale sorge l'immobile, di cui l'alloggio fa parte.

ART. 4

Per l'ammortamento del costo dell'alloggio, degli accessori e delle parti comuni sopra precisati, l'assegnatario si obbliga a corrispondere alla Gestione a partire dal 1° ottobre 1963, rate mensili costanti, ciascuna di L. 8.895,00, comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento e della quota unitaria di anticipazione corrisposta prima d'ora dall'assegnatario stesso.

L'assegnatario si obbliga, inoltre, a pagare:

a) le aliquote accessorie che il regolamento emanato dalla Gestione stabilisce particolarmente per il sistema di amministrazione con il quale nel corso del tempo sarà amministrato lo stabile di cui l'alloggio in questione fa parte;

b) le somme necessarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dello stabile;

c) le somme occorrenti per il funzionamento dei servizi comuni, nonché per il pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi, ecc.;

d) le somme eventualmente deliberate dall'assemblea degli assegnatari.

Sia le rate di ammortamento sia le altre somme sopra indicate devono essere versate secondo i termini, norme e modalità previsti dal citato regolamento o secondo le altre disposizioni all'uopo emanate dalla Gestione.

Agli effetti del pagamento delle somme di cui punti a), b), c) e d) precedenti, come pure della fissazione della quota di comproprietà del futuro condominio, si terrà conto del numero dei vani virtuali attribuiti all'alloggio all'art. 1 del presente contratto.

ART. 5

Il periodo di ammortamento dell'alloggio potrà essere abbreviato nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dalle disposizioni della Gestione.

ART. 6

L'assegnatario si obbliga ad osservare, le norme contenute nel regolamento predisposto dalla Gestione, con

N. B. - « In caso di amministrazione autonoma, le rate di ammortamento saranno maggiorate dell'importo di L. 85 a vano, di cui all'art. 6 del regolamento di amministrazione ».

GESTIONE INA-CASA

FABBRICATO del CANTIERE 14723 COMUNE BRINDISI PROVINCIA BRINDISI
Località COMMENDA via S. ANGELO N.° civico

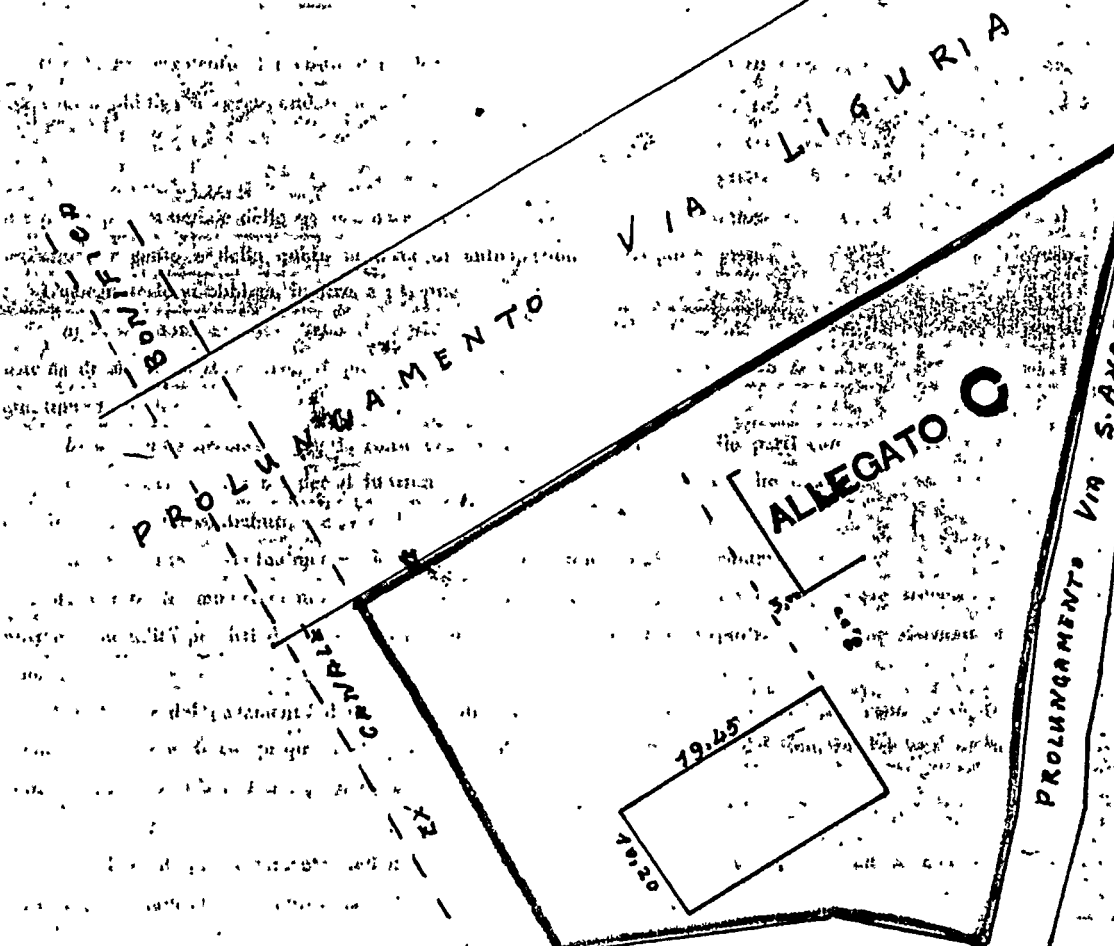
DATI CATASTALI: Vecchio Catasto: N.° part.lla Nuova Catasto: Foglio N.° part.lla

Estremi dell'acquisizione dell'area: Atto del Notaio del

Repertorio N.° Registrato: il al N.° del volume N.°

Trascritto al N.° del Registro gen. e al N.° del Registro particolare

Riferimenti alla planimetria generale del complesso



Data della compilazione 19.

NOTE:

L'area in argomento fa parte dell'area acquistata a pagamento di mq.

Area effettivamente occupata dalla Gestione INA-CASA mq.

Area occupata da ceduta a mq.

Scala 1:500

[Handwritten signature]

Superficie totale di	Superficie edificata	Superficie coperta	Numero di loggi / vani	Superficie condomile	Superficie condomile	Superficie con	Osservazioni sulla ripartizione del terreno annesso al fabbricato
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	--

BRINDISI - II° Lotto Difesa - Cant 14723

CANTINE DAL N° 1 al N° 8

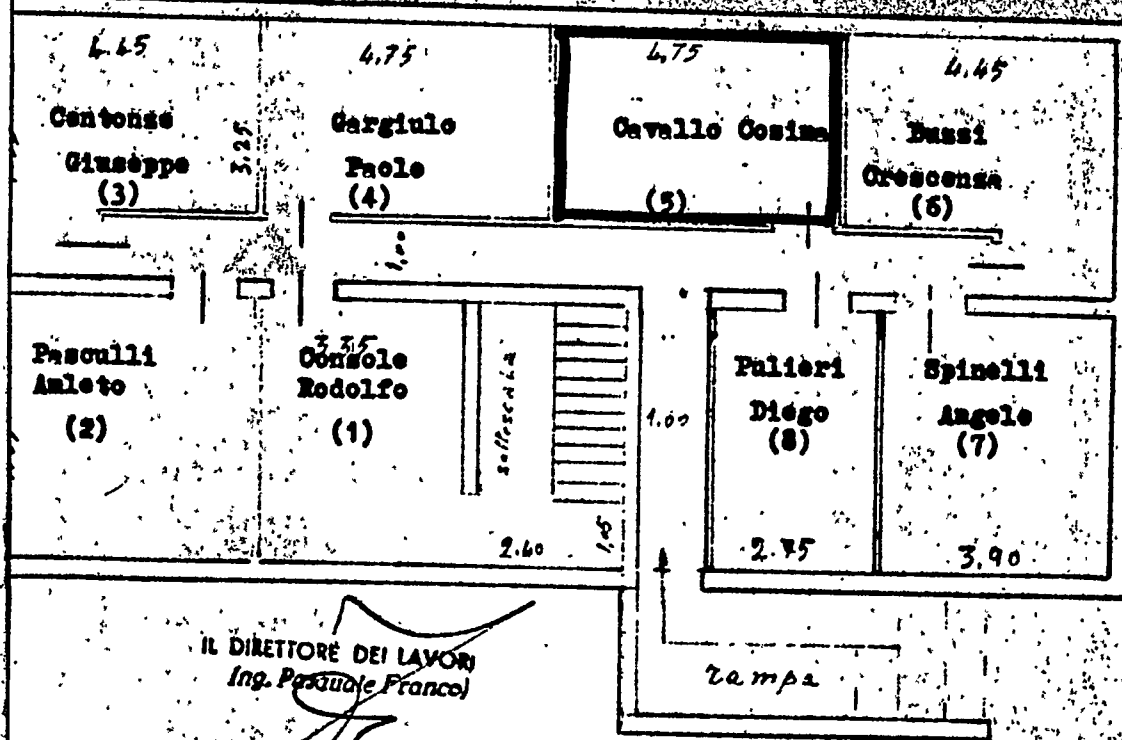
SCALA 1 : 100

24

ALLEGATO B

Cavallo Cosima

19,25



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Pasquale Franco

[Signature]

particolare riguardo al pagamento delle aliquote di cui al 2° comma del precedente art. 4.

L'assegnatario si impegna altresì ad attenersi alle norme che per ciascun fabbricato verranno adottate dall'assemblea degli assegnatari, in caso di amministrazione autonoma, o dall'Ente amministratore, in caso di amministrazione forfettaria.

Qualora per successione i diritti sull'alloggio siano attribuiti a più persone, queste, rimanendo salva e impregiudicata la responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute, in forza del presente contratto, devono designare una di loro, che lo rappresenti nelle assemblee degli assegnatari, nonché nei rapporti con la Gestione, con il Rappresentante degli assegnatari e, ove esista, con l'Ente amministratore.

Art. 7

Per tutta la durata del presente contratto l'assegnatario si obbliga a non servirsi dell'alloggio per uso diverso da quello di abitazione, nonché a mantenere sia l'alloggio sia gli accessori sia le pertinenze di uso comune nelle condizioni atte all'uso convenuto ed in buono stato di conservazione e manutenzione.

L'assegnatario si obbliga, altresì, per sé e i suoi aventi causa a non apportare alcuna innovazione o comunque a non effettuare modifiche interne o esterne sia all'alloggio sia agli eventuali accessori (soffitte, scantinati, terrazze, terreni circostanti, ecc.) senza aver ottenuto il preventivo benestare della Gestione, in caso di amministrazione autonoma, o del'Ente amministratore, in caso di amministrazione forfettaria, impegnandosi sin da ora per l'epoca in cui sarà diventato proprietario dell'alloggio a non effettuare modifiche esterne all'alloggio e al fabbricato di cui l'alloggio fa parte, tali da alterare l'aspetto architettonico del fabbricato stesso e a mantenere inalterata la destinazione data dalla Gestione alle aree di pertinenza del fabbricato.

Il patto di cui sopra verrà a suo tempo riportato sul contratto di trasferimento di proprietà dell'alloggio onde consentire la regolare trascrizione a tutti gli effetti di legge.

La Gestione resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, prevedibili ed imprevedibili, a persone ed a cose, che dovessero manifestarsi durante l'uso dell'immobile e dei relativi impianti.

Qualora si verificassero tali danni, l'assegnatario non potrà in alcun caso sospendere i regolari versamenti né delle rate di ammortamento né di quelle relative alla manutenzione, ai servizi, ecc.

Nel caso che si renda necessario effettuare riparazioni o migliorie tanto ai locali assegnati quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedire o ritardarle, né pretendere alcun compenso o elevare qualsiasi pretesa.

Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possano essere in alcun modo differite, senza provocare danni al fabbricato, o che possano comunque compromettere i diritti e l'incolumità di terzi, il rappresentante degli assegnatari o l'Ente amministratore sono autorizzati a fare aprire i locali assegnati ed a provvedere alle opere necessarie, salvo addebito della spesa a chi di dovere, a norma del Regolamento.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e in particolare per quanto riguarda le sanzioni da adottare a carico dell'assegnatario in caso di morosità, di violazione al divieto di affitto o di inadempienza agli obblighi di cui al precedente art. 7, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge.

Le parti convengono espressamente a tutti gli effetti che il Foro competente sarà quello di Roma e che la notifica degli atti all'assegnatario sarà compiuta presso l'alloggio a lui assegnato anche se non abitato.

Art. 9

In applicazione dell'art. 7 della legge 26-11-1955, n. 1148, richiamato dall'art. 36 della legge 14-2-1963, n. 60, la presente scrittura privata viene compilata in carta semplice in esenzione dal bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposta al pagamento della sola imposta minima, fissa, a carico dell'assegnatario.

*Il presente contratto annulla e sostituisce quello
registrato al medesimo assegnatario registrato a
Brindisi 16.7.64 12615*

Una postilla letta ed approvata.

*Dichiaro di ben conoscere il regolamento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 17-7-1959.*

*Dichiaro altresì atteso di approvare tutto quanto
convenuto nel presente contratto e in particolare
quanto previsto agli articoli 7 ed 8 e di accettare
sin da ora le disposizioni che saranno
emanate dalla gestione e modifica del
citato regolamento.*

Consiglio Capina

Brindisi 22-6-65

[Signature]

Prima di apporre la firma, l'assegnatario dovrà iscrivere DI SUO PUGNO la seguente dichiarazione: «Dichiaro di ben conoscere il Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 17-7-1959. Dichiaro altresì di approvare tutto quanto convenuto nel presente contratto e in particolare quanto previsto agli articoli 7 ed 8 e di accettare sin da ora le disposizioni che saranno emanate dalla Gestione e modifica del citato Regolamento.

È : , , , È : , , A PRESENTATA

STESSA DATA AL N. 106 VOL. 1

P. IL DIRETTORE
(Giulia M. A. O. CAMPA)
IL CAPO del I REPARTO
(dr. R. RODOL)

